



Hanno dedotto, in sintesi, gli attori, che: i) nell'ottobre 2010 la ██████████ in qualità di titolare della omonima impresa individuale esercente attività agricola, aveva ottenuto l'accesso ad un finanziamento regionale a tasso agevolato per la l'acquisto di una trattrice e altra attrezzatura, e aveva quindi richiesto un duplice finanziamento di euro 29.200,00 e di euro 50.800,00 alla ██████████ S.r.l., al tasso rispettivamente del 3,5% e del 5,5 %, "proponendo quale garante del finanziamento il coniuge sig. ██████████ ii) istruita la pratica di finanziamento, la ██████████ S.r.l. aveva comunicato il rigetto della domanda in ragione dell'iscrizione del nominativo del garante "a sofferenza" presso la C.R.I.F. per l'inadempimento al finanziamento nr. 5652609 contratto dal ██████████ con la ██████████ S.p.a; iii) la stessa ██████████ aveva ammesso che la segnalazione era stata frutto di un errore, atteso che le rate da maggio 2009 a aprile 2010 non erano state pagate per effetto del decreto di sospensione dei pagamenti intervenuto in seguito al sisma dell'aprile 2009; iv) successivamente, nel mese di giugno 2011, la ██████████ con la garanzia prestata dal ██████████ era riuscita ad ottenere dalla medesima ██████████ S.p.a. un finanziamento di minore importo – pari ad euro 40.000,00 – ad un tasso di interesse superiore - pari al 7,5% ; v) pertanto, la ██████████ avrebbe subito un danno patrimoniale, pari al maggior esborso sostenuto e al danno patito per effetto della ritardata consegna della trattrice e del mancato acquisto di alcune attrezzature, nonché un pregiudizio non patrimoniale per la "lesione del suo buon nome, dell'immagine, dell'onore e della reputazione economica e imprenditoriale", quantificati complessivamente in euro 6.000,00; vi) che anche il ██████████ avrebbe subito danni non patrimoniali per effetto dell'illegittima segnalazione, riferibili alla lesione della reputazione commerciale e da ritenersi *in re ipsa*, quantificati in euro 4.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Hanno concluso, pertanto, nei seguenti termini: "*- accertare e dichiarare la responsabilità della ██████████ S.p.a. nella causazione dei danni subiti dagli attori come descritti in narrativa; - per l'effetto, condannare la ██████████ S.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella misura di Euro 6.000,00 quanto alla ██████████ e nella misura di Euro 4.000,00 quanto al ██████████ o nella diversa misura che sarà ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario*".

Con comparsa del 25.11.2015 si è costituita in giudizio la ██████████ S.p.a., eccependo preliminarmente il mancato esperimento del procedimento di mediazione, l'incompetenza territoriale del Tribunale in favore del Tribunale di Roma e l'applicabilità del rito lavoristico ex art. 152 D.lgs. 196/2003, nonché, nel merito, invocando il rigetto dell'avversa domanda, in ragione: i) della carenza di prova della segnalazione a sofferenza e della sospensione del finanziamento; ii) della carenza di prova





del rigetto della domanda di finanziamento e della motivazione dell'eventuale rigetto nonché della maggiore onerosità del finanziamento successivo.

Ha concluso, quindi, nei seguenti termini: *“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contrario e diverse istanza e previa assegnazione del termine per la presentazione della domanda previsto dall'art 5 comma 1 bis del decreto 4 Marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni: in via preliminare -accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore di quello di Roma per tutte le ragioni dedotte in narrativa; -accertare dichiarare che il presente giudizio rientra tra quelli di cui all'articolo 152 decreto legislativo numero 196/2003 e che, pertanto, lo stesso doveva essere promosso secondo il rito del lavoro con ogni conseguenza di legge; in via subordinata e nel merito: -rigettare integralmente la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto. con vittoria di spese e compensi di giudizio”*.

Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 3.5.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. 34/2020, n. 34 (coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) ed all'art. 23 D.L. 28-10-2020, n. 137 (giusta proroga ex art. 1, comma 1, DL 2/2021), previo deposito di note scritte ad opera delle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'ex art. 190 c.p.c.-

-----

La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.

1. In via preliminare e di rito, deve esser dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, essendosi parte convenuta limitata ad invocare l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), senza far riferimento, come avrebbe dovuto, all'applicabilità degli altri fori speciali previsti dal codice.

2. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda invocata dalla convenuta per mancato esperimento del procedimento di mediazione: la domanda attorea, invero, deve esser qualificata quale mera domanda di risarcimento del danno patito per effetto di una condotta illecita (illegittima segnalazione alla centrale rischi): sicchè, non si rientra nell'ambito di una controversia relativa a “contratti Bancari”, per la quale l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 richiede il previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, venendo in rilievo la mera responsabilità da fatto illecito.

3. Ed ancora, in termini di rito, deve escludersi che si rientri nell'ambito di una controversia in materia di trattamento dei dati personali, come tale soggetta al rito del lavoro. L'attore, infatti, non ha effettuato un ricorso a norma dell'art. 152 D.lgs. 196/2002 e nello specifico non ha convenuto in



giudizio la Banca d'Italia, quale titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, per contestarne l'illecito trattamento, ma ha convenuto in giudizio l'intermediario che ha effettuato la segnalazione, deducendo una sua responsabilità per effetto dell'indebita segnalazione, così essendo del tutto al di fuori dell'ambito operativo del predetto decreto.

4. Venendo, dunque, al merito della domanda, la stessa deve esser respinta per difetto di prova in ordine alla condotta illecita.

Parte attrice, infatti, non ha dimostrato l'avvenuta segnalazione e iscrizione alla CRIF – contestata dalla convenuta – e costituente il presupposto per l'invocata responsabilità da fatto illecito.

A tal riguardo, infatti, parte attrice nulla ha prodotto, essendosi limitata a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. c. “ordine di esibizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della visura storica relativa alle segnalazioni riguardanti il sig. ██████████

Tuttavia, come è noto, l'ordine di esibizione non può avere contenuto esplorativo né può essere sostitutivo dell'onere probatorio incombente sulle parti, trattandosi di strumento istruttorio residuale, operante nell'ipotesi in cui l'interessato, pur avendovi tentato, non sia stato in grado di produrre autonomamente il documento (cfr. Cass. Civ. 2148/2017; Cass. Civ. 13878/2010): nel caso di specie, invero, parte attrice non ha dato prova di essersi attivata, prima dell'instaurazione del giudizio, per ottenere la documentazione oggetto dell'istanza, con la conseguenza che la richiesta istruttoria deve ritenersi inammissibile. Né valga quanto assunto dall'attore negli scritti conclusivi circa la presunta mancata contestazione – *ante causam* – del dedotto evento di danno da parte della convenuta, sia perché non ve ne è la prova, sia perché colui che agisce in giudizio, in ossequio al noto criterio di riparto fissato dall'art. 2967 cod. civ., ha l'onere di dar prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.

Anche le prove testimoniali ammesse, invero, non sono state assunte, atteso che le parti si sono limitate ad invocare reiterati rinvii delle udienze per tentativi di bonario componimento ed infine, all'udienza del 8.5.2019, hanno chiesto concordemente rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente rinunciando anche all'assunzione delle prove ammesse (cfr. Cass. Civ. n.15537 del 23 luglio 2015).

Né la dedotta segnalazione illecita può esser desunta dalla missiva, a firma ██████████ allegata dall'attore nel doc. n. 6, in quanto in tale dichiarazione si dà conto esclusivamente dell'avvenuta sospensione del pagamento delle rate del mutuo per effetto delle disposizioni emergenziali relative al sisma del 2009, non essendovi alcun riferimento alla segnalazione al CRIF.

D'altro canto – ma ciò lo si rileva soltanto *ad abundantiam* – parte attrice non ha dato nemmeno prova del danno subito atteso che, con riguardo a quello patrimoniale, non ha dimostrato la mancata concessione del finanziamento richiesto e le ragioni di tale asserita reiezione, e con riguardo a





quello non patrimoniale, nulla ha allegato e dimostrato, invocando il risarcimento del danno *in re ipsa*, figura estranea all'ordinamento giuridico, nel quale il danno ristorabile è sempre quello "conseguenza", risarcibile secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ. e come tale deve essere allegato e provato da parte dell'attore, anche eventualmente facendo ricorso alle presunzioni semplici (v., di recente, Cass. Civ. n. 13264/2020 e Cass. Civ. n. 20643/2016).

-----

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018, non trovando applicazione il successivo D.M. n. 147/2022 in quanto l'attività defensionale è cessata prima della sua entrata in vigore), in relazione alla tabella dei "giudizi di cognizione innanzi al Tribunale" e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione tra euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale e con riduzione del 50% dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria (in assenza della fase di assunzione delle prove).

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3070/2015, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido, a corrispondere, in favore della [REDACTED] S.p.a., le spese del giudizio che si liquidano in euro 4.035,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge dovuti.

Così deciso in Teramo, il 2 dicembre 2022

Il Giudice  
Dott. Claudio Di Giacinto

